I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1083/70 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 1970

che fissa un'indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala da panificazione ed il granturco giacenti nelle scorte alla fine della campagna 1969/1970

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafi 1 e 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'indennità di compensazione prevista all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE deve permettere, in particolare, di evitare un afflusso massiccio di cereali all'intervento nel momento in cui vengono meno le maggiorazioni mensili del prezzo di intervento, mentre gran parte dei cereali in giacenza potrebbe essere immessa direttamente sul mercato prima del nuovo raccolto ; che la situazione, per quanto riguarda le scorte di frumento tenero nell'insieme della Comunità e le scorte di segala da panificazione in alcune regioni della Comunità, conduce a concedere a tali cereali l'indennità di compensazione prevista all'articolo 9 di detto regolamento ;

considerando che, malgrado una situazione deficitaria per il granturco nell'insieme della Comunità, taluni quantitativi di questo cereale rischiano di essere offerti all'intervento in determinate regioni ; che è pertanto opportuno fissare anche per questo cereale un'indennità di compensazione ; che la commercializzazione di un raccolto si estende infatti normalmente oltre la fine della campagna ; che la concessione di un'indennità di compensazione consente di evitare che notevoli quantitativi, di norma giacenti nelle scorte alla fine della campagna, giungano sul mercato negli ultimi mesi della campagna stessa ;

considerando che, poiché per la campagna di commercializzazione 1970/1971 i prezzi indicativi non sono ancora stati fissati, è d'uopo fissare l'importo dell'indennità di compensazione calcolando la differenza fra detti prezzi ed i prezzi indicativi validi nell'ultimo mese della campagna in corso ;

considerando che l'indennità di compensazione non può essere accordata per cereali raccolti nella Comunità nel 1970, che quindi non hanno subíto alcun aumento di costo dovuto all'immagazzinamento ; che, in considerazione del nesso esistente tra il regime dell'intervento e quello dell'indennità di compensazione, è opportuno accordare quest'ultima soltanto per cereali di qualità sana, leale e mercantile, ai sensi delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento n. 120/67/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Un'indennità di compensazione è accordata per il frumento tenero e la segala da panificazione in giacenza nella Comunità alla fine della campagna di commercializzazione 1969/1970.

L'importo di tale indennità è uguale alla differenza tra il prezzo indicativo valido nell'ultimo mese della campagna di commercializzazione 1969/1970 e quello valido nel primo mese della campagna di commercializzazione 1970/1971.

Articolo 2

L'indennità di compensazione da accordare, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE, per il granturco in giacenza nelle zone di produzione eccedentarie alla fine della campagna 1969/1970 è uguale alla differenza tra il prezzo indicativo valido nell'ultimo mese della campagna

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

di commercializzazione 1969/1970 e quello valido nel primo mese della campagna di commercializzazione 1970/1971.

Articolo 3

Le indennità di compensazione di cui agli articoli 1 e 2 non sono accordate per cereali provenienti dal raccolto 1970 o che non rispondono alla qualità minima esigibile all'intervento e, per la segala da panificazione, anche alle condizioni richieste per la concessione delle maggiorazioni fissate conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 9 giugno 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HÉGER